

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 54/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico		
NUMERO ATTO	COM (2010) 597 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0298 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	04/11/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	05/11/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	31/12/2010		
ASSEGNATO IL	09/11/2010		
COMM.NE DI MERITO	13 ^a	Parere motivato entro	17/12/2010
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 10 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	10/12/2010
OGGETTO	Si introduce una limitazione del tenore di fosfati ed altri composti del fosforo nei detersivi per bucato di uso domestico, e si prevede l'impossibilità di immissione sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2013 se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore allo 0,5% in peso (nuovo Allegato VI-bis).		
BASE GIURIDICA	<p>Art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (...), adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno" (par. 1). Il paragrafo 3 specifica che la Commissione nelle sue proposte in materia di protezione dell'ambiente "si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici".</p> <p>L'art. 16 del regolamento n. 648/2004, relativo ai detersivi, aveva dato mandato alla Commissione europea di effettuare una valutazione e presentare, se del caso, una proposta legislativa "sull'uso dei fosfati in vista della loro graduale eliminazione o di</p>		

una loro limitazione ad applicazioni specifiche".

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

CONFORME: un approccio nazionale, con specifiche tecniche differenti nei vari paesi, inficerebbe l'efficacia dell'azione, soprattutto con riferimento alle acque che attraversano le frontiere nazionali. L'intervento dell'Unione permette inoltre di tutelare il regolare funzionamento del mercato interno dei detersivi.

Agli Stati membri rimane la possibilità, *ex art. 1, par. 7*, di emanare norme autonome sull'uso dei fosfati nei detersivi per lavastoviglie o per uso professionale "se motivi di protezione dell'ambiente acquatico lo giustificano e se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide". La portata di questa norma appare, tuttavia, limitata poiché - recita la relazione introduttiva degli Uffici della Commissione, pag. 5 - "non esistono attualmente alternative tecniche ed economiche atte a sostituire i fosfati in detersivi diversi dai detersivi per bucato" (cfr. anche considerando n. 5). Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione potrà comunque presentare una proposta legislativa sull'uso dei composti del fosforo in detersivi per lavastoviglie "in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche" (nuovo art. 16, reg. 648/2004).

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

CONFORME: la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

Il testo in esame è espressione dell'esigenza di limitare gli effetti dannosi sull'ambiente acquatico dei fosfati, la cui presenza può portare ad un eccesso di nutrienti che determinano uno sviluppo accelerato di alghe e forme superiori di vita vegetale, causa a sua volta di una perturbazione dell'equilibrio degli organismi (cd. "eutrofizzazione").

L'art. 1, par. 5, dell'atto in esame novella l'art. 13 del regolamento n. 648/2004 introducendovi una delega legislativa *ex art. 290 del TFUE* per l'adattamento di tutti gli otto allegati del regolamento n. 648/2004 al processo scientifico e tecnico (art. 13, c. 1) e l'adozione di modifiche degli allegati medesimi riguardo i detersivi a base di solventi (art. 13, c. 2). Il contenuto degli Allegati spazia dalle "Norme di accreditamento, buone prassi di laboratorio e norme in materia di protezione degli animali relative ai laboratori competenti e autorizzati" (Allegato I) alla "Etichettatura e scheda tecnica degli ingredienti" (Allegato VII). Il carattere squisitamente tecnico della materia giustifica di certo l'intervento della Commissione con una normativa di secondo grado, per quanto la delega appaia di respiro ben più ampio rispetto al provvedimento, settoriale, in cui è inserita.

Secondo un modello ormai consueto, la delega è conferita a tempo indeterminato (art. 13-*bis*) salvo revoca (art. 13-*ter*) o obiezione (art. 13-*quater*) da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. L'indeterminatezza temporale della delega appare, però, in contrasto con il disposto dell'art. 290 del TFUE, ai sensi del quale "Gli atti legislativi determinano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere". Come già evidenziato dalla 14^a Commissione permanente del Senato della Repubblica in calce, tra gli altri, al parere espresso sull'atto comunitario COM 2010 (393): "l'indeterminatezza della delega impedisce ai parlamenti nazionali di poter svolgere un controllo, ad una determinata scadenza, sia sull'operato della Commissione europea, sia sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega, o di rinnovare la delega stessa". Questi rilievi sono finora rimasti inascoltati in quanto la Commissione europea ha, con lettera del 27 agosto 2010, confermato la propria preferenza per l'impostazione attuale.

L'art. 18 novellato del regolamento 648/2004 pone in capo agli Stati membri il compito di stabilire un regime di sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive" per la violazione del regolamento.